



D.Lgs 81/2008

Aspetti operativi per le aziende agricole



Art. 3 – Campo di applicazione

Il decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici e a tutte le tipologie di rischio.(comma1)

La tutela prevenzionistica si applica **a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi**, nonché ai soggetti ad essi equiparati (comma 4)

Art. 3 – Campo di applicazione



Nell'ambito dei soggetti tutelati devono essere fatte rientrare le seguenti tipologie di lavoratori:

Art. 3 – Campo di applicazione



- 1) lavoratori subordinati ex art. 2094 c.c. a prescindere dalla tipologia contrattuale (quindi contratti a tempo indeterminato, contratti a termine, contratto di apprendistato, contratti di inserimento, contratti di reinserimento, contratti lavoro intermittente, contratti di lavoro ripartito, ecc.) e indipendentemente dall'orario svolto (quindi anche part - time) e dalle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (quindi anche la prestazione resa in regime di telelavoro);

Art. 3 – Campo di applicazione



2) lavoratori a domicilio (in quanto comunque inseriti nell'organizzazione di un datore di lavoro);

Art. 3 – Campo di applicazione



3) lavoratori con contratto di lavoro accessorio □ LAVORATORI OCCASIONALI (di cui agli artt. 70 e ss. del Dlgs n. 276/2003), cioè che svolgono attività lavorative di natura meramente occasionale e accessoria e che non danno luogo complessivamente, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro (Per l'impresa familiare ex art. 230bis c.c. e nel settore della vendemmia tale limite è di 10.000 euro) nel corso dell'anno solare;